

**COMUNE DI MALTIGNANO**  
*(Provincia di Ascoli Piceno)*

Regolamento  
Generale per la gestione delle entrate comunali

Testo definitivo  
**approvato dal**  
**Consiglio Comunale**  
(delib. n. 36 del 30/11/2005)

## **Articolo 1**

### *Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina tutte le entrate comunali ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a:
  - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
  - b) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
  - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente locale;
  - d) garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

## **Articolo 2**

### *Regolamentazione delle tipologie di entrate*

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

## **Articolo 3**

### *Determinazione delle aliquote e delle tariffe*

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

## **Articolo 4**

### *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **Articolo 5**

### *Informazioni al contribuente*

1. L'Ufficio entrate darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.

## **Articolo 6**

### *Soggetti responsabili delle entrate e attività di verifica e controllo*

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti e i funzionari responsabili del tributo designati a norma di legge, nonché agli altri soggetti che siano stati espressamente delegati dallo stesso Funzionario con provvedimento formale.
2. I responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed erogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Al Responsabile dell'entrata compete la formazione del ruolo coattivo e l'apposizione del visto di esecutività sul ruolo medesimo.
4. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e, tenuto conto delle capacità operative e tecniche degli uffici, l'individuazione, per ciascun anno di imposta e sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, di progetti finalizzati al recupero dell'evasione, volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

## **Articolo 7**

### *Riscossione ordinaria e coattiva*

1. La riscossione ordinaria delle entrate comunali avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente e accrediti elettronici.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.Lgs 112/99 e con la procedura di cui al DPR 602/73.
4. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile della gestione.
5. La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani.

## **Articolo 8**

### *Forme di gestione*

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate comunali e, previa specificazione delle modalità esecutive da individuarsi con apposito atto, può prevedere, in aggiunta o in sostituzione alla modalità del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente o direttamente presso la Tesoreria Comunale, nonché il pagamento tramite il sistema bancario.
2. Il Consiglio comunale altresì, previa specificazione delle modalità esecutive da individuarsi con apposito atto, può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e nel rispetto dell'art. 53 del citato decreto, mediante:
  - a) gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000;

- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all' art. 113 lett . c) del D.Lgs 267/2000;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lett . e) del D.Lgs 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.
3. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
  4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
  5. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile delle Entrate. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
  6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
  7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerente l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

#### **Articolo 9**

##### *Attività di accertamento e rettifica*

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.
2. L'atto di accertamento e rettifica di cui al comma precedente deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

#### **Articolo 10**

##### *Sanzioni tributarie*

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazione ed integrazioni, così come recepito dai singoli regolamenti attuativi.

#### **Articolo 11**

##### *Ravvedimento operoso*

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
2. Il citato art. 13 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

- a) la violazione è già stata constatata dall'Ufficio;
  - b) sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  - c) sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
3. Il ravvedimento operoso è possibile a condizione che il contribuente versi:
- a) l'imposta o la maggiore imposta dovuta;
  - b) la sanzione prevista dalla normativa vigente;
  - c) gli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento al giorno in cui si effettua il pagamento.
4. La sanzione prevista per la violazione posta in essere e regolarizzata è ridotta:
- a) a un ottavo del minimo se la regolarizzazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore.
5. Una volta effettuato il versamento è buona regola comunicare all'ufficio competente l'avvenuto pagamento a sanatoria, specificando il tipo di violazione sanata, l'ammontare totale versato e la distinzione degli importi tra imposta, sanzioni ed interessi, unitamente alla fotocopia della ricevuta di versamento.

#### **Articolo 12**

##### *Contenzioso*

1. Contro l'avviso di liquidazione e accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento di rimborso e il provvedimento di diniego al rimborso, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti specifica convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del Funzionario responsabile della gestione.

#### **Articolo 13**

##### *Norme finali e transitorie*

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal 1° Gennaio 2006.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti